

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D. Lgs. 387/2003 – Autorizzazione Unica per l’ammodernamento e l’esercizio di due impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile (idraulica), in Comune di Perrero (impianti “Chiotti superiore” e “Chiotti inferiore”). Titolare: C.I.O. S.p.A.

Il Dirigente del Servizio dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1062-51570 del 11/12/2012:

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(... omissis ...)

Determina

1) ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, di rilasciare alla C.I.O. SpA (omissis), con sede legale in Ivrea – Via Olivetti 8, l’Autorizzazione Unica richiesta in data 30/12/2011 per la realizzazione degli interventi di ammodernamento e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ubicati in Comune di Perrero denominati “Chiotti Superiore” e “Chiotti Inferiore”, nonché per la realizzazione delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, in conformità al progetto descritto al successivo punto 2) e nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui alle autorizzazioni e/o pareri citati in premessa, allegati al presente provvedimento a farne parte integrante; in particolare l’impianto “Chiotti superiore” viene esercito a mezzo di derivazione dell’acqua dal Torrente Germanasca in misura di una portata massima pari a 1300 litri/s e di una portata media pari a 1000 litri/s per produrre, sul salto di metri 66,60, la potenza nominale media di kW 653; l’impianto “Chiotti inferiore” viene esercito a mezzo di derivazione dell’acqua dal Torrente Germanasca in misura di una portata massima pari a 2000 litri/s e di una portata media pari a 1500 litri/s per produrre, sul salto di metri 16,30, la potenza nominale media di kW 240 – per una potenza nominale media complessiva pari a kW 893;

2) di approvare il progetto definitivo in data agosto 2009 e successivi aggiornamenti in data gennaio 2010, dicembre 2010, dicembre 2011, gennaio 2012 e aprile 2012 a firma ing. Sergio Giuglaro, costituito dai seguenti Elaborati e Tavole agli atti:

omissis

una copia del quale, opportunamente timbrata, viene consegnata al richiedente affinché venga resa disponibile presso il cantiere per i relativi controlli;

3) di prendere atto che le opere autorizzate sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 comma 4 della L. 10/1991 e dell’art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/2003;

4) di stabilire che la presente Autorizzazione comprende/sostituisce:

- rinnovo e variante della concessione di derivazione d’acqua, ex D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R;
- autorizzazione in linea idraulica, ex R.D. 523/1904 e s.m.i.;
- parere del Comune di Perrero ex D.P.R. 380/2001

5) di stabilire che qualsiasi modificazione al progetto definitivo approvato dovrà essere comunicata al Servizio Gestione Risorse Idriche della Provincia di Torino, al fine delle relative valutazioni e dell’eventuale inoltro all’Amministrazione competente;

6) di stabilire che il titolare della presente Autorizzazione, a seguito della eventuale dismissione dell'impianto, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003 ha l'obbligo della esecuzione, a propria cura e spese, delle misure di reinserimento e recupero ambientale sulla base di quanto contenuto nel progetto di cui al precedente punto 2);

7) di dare atto che, trattandosi di impianto già esistente, l'impianto di rete per la connessione con l'esistente rete di distribuzione elettrica, continuerà a permanere nella sua attuale configurazione; come stabilito dalla Delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i. (Testo Integrato delle Connessioni Attive – TICA), l'eventuale attuazione dell'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, come previsto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, non riguarderà l'impianto di rete, che potrà rimanere nelle disponibilità del gestore della rete di distribuzione elettrica;

8) di subordinare la validità della presente Autorizzazione al perfezionamento, presso la competente Agenzia delle Dogane, degli adempimenti fiscali in materia di produzione di energia elettrica;

9) a prescindere da quanto possa essere diversamente indicato dalle autorizzazioni e/o pareri di cui al precedente punto 4), in ogni caso i lavori dovranno essere iniziati, con la realizzazione di consistenti opere, entro anni uno dalla data di notifica del presente provvedimento, e terminati entro anni tre dalla data di inizio degli stessi, fatte salve eventuali proroghe che questo Servizio potrà rilasciare a seguito di espressa richiesta debitamente motivata; l'Autorizzazione perde efficacia nel caso in cui non vengano rispettati i suddetti termini; il periodo di realizzazione dei lavori dovrà comunque essere conforme alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 72-13725 del 29/3/2010 come modificata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17/5/2011.

Le date di inizio e di ultimazione dei lavori nonché di riattivazione dell'impianto, unitamente agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, dovranno essere tempestivamente comunicate al Servizio scrivente, all'Arpa Piemonte e a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta ricompresi nel presente provvedimento, per le verifiche di competenza; dovrà comunque essere comunicato agli stessi soggetti il nominativo dell'impresa esecutrice nonché quello del Direttore dei Lavori. La sostituzione dell'impresa o della Direzione Lavori deve essere immediatamente comunicata ai soggetti di cui sopra, indicando i nuovi nominativi, con le relative firme per accettazione.

Entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori dovrà essere effettuato il collaudo delle opere realizzate (manufatti, opere d'arte, impianti di ogni genere, ecc...). I relativi certificati dovranno essere inviati, entro i successivi trenta giorni, ai medesimi soggetti e dovranno essere redatti da tecnici abilitati nelle materie specifiche, facendo riferimento alle relative norme di settore.

Il titolare è comunque tenuto alla osservanza di ogni altra norma e disposizione vigente in materia urbanistico-edilizia o comunque connessa alla realizzazione ed esercizio dell'impianto, anche se non espressamente prevista nel presente provvedimento; sono fatti salvi gli adempimenti a carico del titolare di cui alla D.G.R. 12/12/2011 n. 4-3084 ai fini della prevenzione del rischio sismico;

10) di stabilire che la presente Autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità del soggetto autorizzato, il quale terrà le Amministrazioni ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente Autorizzazione; inoltre è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche in corso d'opera o al termine dei lavori. L'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente atto, nonché delle normative vigenti nelle materie che lo disciplinano, potrà essere causa di sospensione e/o revoca della presente Autorizzazione, con l'applicazione delle relative sanzioni;

11) di notificare il presente atto, unitamente a copia completa degli elaborati progettuali debitamente timbrati e vistati, al titolare della presente Autorizzazione Unica, e di darne notizia a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta facenti parte della Conferenza dei Servizi;

12) di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, e di disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia di Torino e sul sito web dell'Ente. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ovvero, in via straordinaria, entro centoventi giorni al Capo dello Stato.

Omissis”